



## ***COMUNE DI FONDO***

***Provincia di Trento***

***PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI SULLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO:  
"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA  
L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME  
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE"***

La sottoscritta dott.ssa Cristina Camanini, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Trento e Rovereto ed al Registro dei Revisori Legal, nominata revisore dei conti per il triennio 2017/2019 con Delibera del Consiglio Comunale di data 25.10.2016, nr. 39:

- preso atto che il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30.03.2017;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03.04.2017 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017 – 2019, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti per l'anno 2017;
- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale pervenuta in data 16.10.2017;
- visto il T.U.S.P. approvato con D.Lgs nr. 175 di data 19.08.2016, modificato con D.Lgs nr. 100 del 16.06.2017 e recepito con significativi adeguamenti dall'ordinamento provinciale mediante l'art. 7 della L.P. nr. 19 del 29.12.2016, e dall'art. 8 della L.P. nr. 9 del 02.08.2017;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 compatibilmente con la normativa di armonizzazione contabile;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal

D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 24 aprile 2015 n.5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

- visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni da ultima delibera consigliare nr. 47 dd. 31.10.2012;
- lo Statuto del Comune di Fondo, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 dd. 18.11.2004 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 21 aprile 2016;
- visti, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L , i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

### **Considerato che**

- l'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;
- in Provincia di Trento il legislatore provinciale con L.P 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate;
- ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono

essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
- il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del TUSP ha oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della cognizione le partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
- all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 viene imposto il rispetto del **vincolo di scopo**: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”.
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate (**vincolo di attività**) dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
  3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016;
- se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale vincolo di scopo e vincolo di attività si intendono rispettati e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività;
  - il Comune può mantenere partecipazioni in società allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
  - il Comune può mantenere partecipazioni in società qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);
  - è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale con affidamento dei servizi avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;
  - le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di

capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**preso atto che**

- il Comune di Fondo propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette:
  1. COOPERATIVA SMERALDO S.c.ar.l. avente per oggetto la gestione di servizi vari e immobili comunali, con una quota di partecipazione del 85,81%;
  2. CONSORZIO DEI COMUNI S.c., avente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci, con una quota di partecipazione del 0,42%;
  3. INFORMATICA TRENTINA S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici, con una quota di partecipazione del 0,0128%;
  4. TRENTO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate, con una quota di partecipazione del 0,0144%;
  5. TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A., avente per oggetto il servizio di trasporto urbano, con una quota di partecipazione del 0,01219%;
  6. AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON S.c.ar.l., avente per oggetto la promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento, con una quota di partecipazione del 2,21%;
  7. ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A., avente per oggetto la Gestione di impianti scioviari, con una quota di partecipazione del 7,28%;
  8. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS avente per oggetto la gestione di RSA, con una quota di partecipazione del 0,09%;
- il Comune di Fondo propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni indirette:
  1. Centro servizi condivisi società consortile a responsabilità limitata;
- L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti motivazioni e delle finalità perseguitate:

- a) Produzione di servizi di interesse generale (art. 4, co.2, lett. a);
  - b) Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
  - c) Produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);
  - d) Servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e);
  - e) Produzione prevalente di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);
  - f) Realizzazione e gestione prevalente di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7).
- Il Comune propone lo scioglimento e la liquidazione delle seguenti società in cui ha una partecipazione diretta:
    1. CONSORZIO MONTAGNA ENERGIA S.r.l. in sigla Montener S.r.l. avente per oggetto lo studio e la gestione di iniziative di ricerca in materia di energia e varie, con una quota di partecipazione del 7,09%;

L'Ente motiva lo scioglimento e la liquidazione societaria in quanto la società è inattiva e non più operativa da anni, richiedendo la messa in liquidazione entro il 31.12.2017 e la cancellazione dal registro imprese entro il 2018.

- Il Comune propone un intervento di contenimento programmato per le seguenti società in cui ha una partecipazione diretta:
  1. BIOENERGY ANAUNIA S.p.A. avente per oggetto la fornitura di calore tramite teleriscaldamento, con una quota di partecipazione del 10,01%;

L'Ente motiva la richiesta di contenimento programmata alla necessità di contenimento dei costi per gli amministratori, adeguando il compenso corrisposto al presidente.

Si rileva che la partecipazione societaria nella società Noce Servizi Energia in liquidazione S.r.l., posta in liquidazione in data 30.12.2016 ha cessato l'attività in data 18.04.2017 ed è stata cancellata dal registro Imprese in data 29.05.2017.

Si sottolinea che è stato superato il termine ultimo del 30 settembre 2017 previsto in Provincia di Trento dal legislatore provinciale con L.P 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, per effettuare in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2016.

Si specifica che per alcune società non si rispettano le condizioni di cui all'art. 20 co.2: Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies), perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e), non contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f). Si rileva che in data 22.04.2016 con deliberazione nr. 15/2016/PRSP la Corte dei Conti sezione di controllo per il Trentino Alto Adige – sezione di Trento, aveva già evidenziato particolari criticità e potenziali rischi per alcune partecipazioni detenute dal Comune invitando l'Ente stesso "ad effettuare una ulteriore ed attenta analisi delle partecipazioni societarie detenute" e "valutare ulteriormente la necessità di mantenere partecipazioni societarie in organismi che hanno registrato perdite negli ultimi esercizio o che svolgono attività non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. Provvedere alla dismissione delle partecipazioni societarie in organismi che risultano composti da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti."

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto dell'art. 239 comma 1 lettera b) nr. 3 del TUEL, applicabile nell'ordinamento provinciale in forza dell'art. 53 comma 2 L.P. nr. 18 del 09.12.2015 **esprime parere favorevole**, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, secondo quanto indicato e così come sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Fondo (TN), 16 ottobre 2017

